

**REGOLAMENTO E TARIFFARIO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
"I DIRITTI DEL DEBITORE AREA DEI NEBRODI – SEDE TERRITORIALE
DI SINAGRA (ME) – SEGRETARIATO SOCIALE COMUNE DI SINAGRA"**

Art. 1 - Definizioni

Nel presente regolamento:

- l'espressione «CCII» indica il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e succ. mod., che ha sostituito la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento già contenuta nella legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- l'espressione «d.m. n. 202/2014» indica il decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202;
- l'espressione «Delibera» indica la delibera adottata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione I Diritti del Debitore Area dei Nebrodi – Sede Territoriale di Sinagra (ME) istitutiva dell'OCC;
- l'espressione «OCC» indica l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito, quale Segretariato Sociale, dall'Associazione I Diritti del Debitore Area dei Nebrodi – Sede Territoriale di Sinagra (ME);
- l'espressione «Gestore della Crisi» indica il soggetto incaricato dall'OCC per la gestione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio del debitore.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OCC costituito dall'Associazione I Diritti del Debitore Area dei Nebrodi – Sede Territoriale di Sinagra (ME), in relazione alla gestione delle procedure di sovraindebitamento, di cui al CCII e al d.m. n. 202/2014. Il presente Regolamento, contenente anche norme di autodisciplina vincolanti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Art. 3 - Funzioni e obblighi

L'OCC svolge le funzioni ad esso riservate dal CCII, ed assume gli obblighi previsti dagli artt. 9 e ss. del D.M. n. 202/2014.

Art. 4 - Sede, Organi dell'OCC, Durata

L'OCC ha sede presso la Sede Territoriale dell'Associazione I Diritti del Debitore Area dei Nebrodi, Via Vittorio Veneto n. 33, Sinagra (ME). Per il suo funzionamento l'OCC si articola nei seguenti organi:

- Referente;
 - Segreteria Amministrativa. Il Referente — compiti: viene designato dal rappresentante legale dell'Associazione I Diritti del Debitore Area dei Nebrodi – Sede Territoriale di Sinagra (ME), Via Vittorio Veneto n. 33, e può essere revocato per gravi motivi (cfr. «Allegato A»).
- gestisce il registro delle domande presentate;
 - effettua una valutazione sulla procedibilità delle domande presentate;
 - predispone, controlla o approva il preventivo del compenso dell'Organismo;
 - assegna gli incarichi al Gestore della crisi secondo i criteri di rotazione;
 - sottoscrive la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse;
 - ove il giudice lo disponga, affida al Gestore la funzione di Liquidatore.

Art. 5 - Gestore della crisi

Possono presentare la domanda di iscrizione all'Elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC quanti siano in regola con i requisiti previsti dal D.M. n. 202/2014. Il Gestore è nominato dal Referente e opera in forma individuale, dovendo eseguire personalmente la sua prestazione.

Al fine di garantire l'imparzialità, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati e della complessità della situazione di crisi del debitore/consumatore. Il Gestore della Crisi, entro 5 giorni dall'incarico, deve comunicare per PEC all'Organismo l'accettazione dell'incarico.

Art. 6 - Diritti e Obblighi del Debitore

Il debitore presenta la domanda di assistenza dell'Organismo per PEC o, subordinatamente, in forma cartacea. La domanda deve essere accompagnata da copia del bonifico del prescritto fondo spese. Il debitore deve prestare la massima collaborazione e fornire all'Organismo tutti i dati e gli elementi necessari alla predisposizione del Piano.

Art. 7 - Riservatezza

Tutti gli atti relativi al procedimento di composizione della crisi sono riservati, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi del CCII e del d.m. n. 202/2014.

Art. 8 - Compensi spettanti all'Organismo

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'OCC ha luogo, in difetto di accordo con il debitore/consumatore che lo ha incaricato, secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss. d.m. 202/2014 e succ. mod. All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il pagamento delle spettanze sarà dovuto alle seguenti scadenze:

- al deposito della domanda: fondo spese determinato dal Referente;
- acconto del 20% all'accettazione del preventivo;
- acconto del 30% al deposito del piano;
- saldo del 50% all'emissione del provvedimento del giudice (anche con previsione di pagamento non oltre i 12 mesi nel Piano).

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Associazione I Diritti del Debitore Area dei Nebrodi – Sede Territoriale di Sinagra (ME); il relativo IBAN è rilevabile sul sito dell'OCC.

Allegato A

Norme di autodisciplina dell'OCC I Diritti del Debitore Area dei Nebrodi – Segretariato Sociale Comune di Sinagra

I Gestori della Crisi sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

L'iscrizione nell'elenco dei Gestori della Crisi dell'Organismo è regolata dal D.M. 202 del 24 settembre 2014 e succ. mod. Il requisito necessario è la presentazione di un attestato di partecipazione a un corso specifico di formazione, ai sensi del D.M. 202/2014.

L'iscrizione e la permanenza nell'elenco è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo. I Gestori devono mantenere i livelli qualitativi richiesti frequentando corsi di formazione e aggiornamento ex art. 4, c. 5, lett. d), D.M.

202/2014.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, dell'incarico — quando reiterato per più di tre volte — comporta la cancellazione dall'elenco dei Gestori dell'OCC. Il professionista incaricato deve agire in maniera completamente imparziale e neutrale; è fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati.

Al Gestore della Crisi è fatto obbligo di:

- sottoscrivere, per ogni incarico, una dichiarazione di imparzialità;

- informare immediatamente le parti e l'OCC di ogni circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità;
- mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura;
- non esercitare alcuna pressione sulle parti;
- corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Referente dell'OCC. Sinagra, lì 17/07/2026

Associazione I Diritti del Debitore Area dei Nebrodi
Il Legale Rappresentante
Avv. Alessandra Milio

Allegato B

Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni al Gestore della Crisi/Liquidatore — Criteri di sostituzione nell'incarico ex art. 10 d.m. n. 202/2014

Ove il professionista incaricato della Gestione della Crisi/liquidatore incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al d.m. n. 202/2014, il referente, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, previa sostituzione nell'incarico, procederà con l'irrogazione della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al d.m. n. 202/2014.

La sanzione della Sospensione dall'Elenco dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al d.m. n. 202/2014. La sanzione della Cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi è irrogata al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al d.m. n. 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'Organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente.

Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 (due) dall'esecuzione del provvedimento.

In caso di sospensione da uno a dodici mesi e di cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente COA per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il Referente procede alla sostituzione del gestore ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri del presente Regolamento.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/ liquidazione sino alla formalizzazione dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo gestore nei modi previsti dal presente regolamento.

Sinagra, lì 17/07/2026

Associazione I Diritti del Debitore Area dei Nebrodi
Il Legale Rappresentante
Avv. Alessandra Milio